



COMUNE DI PIACENZA

Informativa Saldo IMU 2021

A partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019).

NOVITA' 2021 – AIRE

L'articolo 1 comma 48 della legge di Bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19

ESENZIONE ACCONTO 2021

- In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 599, della Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020 viene stabilita l'esenzione della prima rata dell'IMU, ovvero l'acconto 2021, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, per le attività legate ai settori del turismo e dello spettacolo, purchè i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club esimili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- Ai sensi dell'art. 6-sexies del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) spetta l'esenzione dell'acconto IMU 2021 per gli immobili posseduti e gestiti dai soggetti a cui spetta il contributo per emergenza Covid.

ESENZIONE ACCONTO E SALDO 2021

- Ai sensi dell'art. 78 c.3 del D.L. 104/2020, non è dovuta IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- Ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata IMU, versata entro il 16 giugno 2021, e dell'intera imposta qualora versata in un'unica soluzione entro la stessa data. I contribuenti che hanno diritto al rimborso devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione IMU nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

ALIQUOTE E VERSAMENTI

Le aliquote IMU relative all'anno 2021 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2021 esecutiva ai sensi di legge e decorrono dal 1° gennaio 2021.

La scadenza del saldo è il **16 dicembre 2021**.

L'importo del Saldo, **corrisponde al conguaglio, ed è pari alla differenza tra l'Imposta calcolata con le aliquote approvate per il 2021** (decorrono dal 1° gennaio 2021) **e l'acconto versato**.

Aliquote approvate con delibera di C.C. n. 5 del 25/01/2021:

1. ALLOGGI ACER	ALIQUOTE 2021
<p>Alloggi regolarmente assegnati dall'ACER.</p> <p>Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	0,48%
2. ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A/1, A/8, A/9)	
<p>Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	0,60%
3. IMMOBILI LOCATI A CANONE LIBERO	
<p>a) Unità immobiliare ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locata con contratto registrato ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.</p> <p>b) Se il soggetto passivo di imposta ha concesso in locazione – con contratto avente caratteristiche di cui sopra – più di un immobile, potrà applicare la presente aliquota per una sola unità immobiliare (escluse le pertinenze) concessa in locazione.</p> <p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>copia del contratto di locazione regolarmente registrato;</i>- <i>apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i> <p><i>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2021 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</i></p> <p><i>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a</i></p>	0,76%

<p>seguito di recesso anticipato dal contratto di locazione o di scioglimento dello stesso, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.</p> <p>Fermo restando quanto stabilito al precedente punto b), nel caso di risoluzione del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità si applica l'aliquota agevolata dello 0,76% fino alla data in cui l'immobile rientra in possesso del locatore. L'esistenza della convalida di sfratto dovrà essere portata a conoscenza dell'Ufficio tramite la presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune. Allo stesso modo dovrà essere comunicata al Comune la definitiva chiusura della procedura con la riconsegna del bene al legittimo proprietario. In mancanza di tali comunicazioni relative agli immobili oggetto di convalida di sfratto si applicherà l'aliquota ordinaria vigente.</p>	
<p>4. IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p>	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, locare con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.</p> <p>Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione agevolata, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 431/98, a studenti universitari e a lavoratori non residenti nel Comune di Piacenza o in comuni confinanti, i quali svolgono stabilmente la propria attività lavorativa in tali territori.</p> <p>Unità immobiliari, escluse le pertinenze, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione tramite l' "Agenzia dell'affitto per l'accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli" a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.</p> <p><u>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>copia del contratto di locazione regolarmente registrato corredato, qualora non assistito, dell'attestazione di conformità all'Accordo Territoriale prevista dall'art. 1, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16/01/2017;</i> - <i>apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i> <p>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2021 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di recesso anticipato dal contratto di locazione o di scioglimento dello stesso, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.</p> <p>Nel caso di risoluzione del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, si applica l'aliquota agevolata dello 0,49% fino alla data in cui l'immobile rientra in possesso del locatore. L'esistenza della convalida di sfratto dovrà essere portata a conoscenza dell'Ufficio tramite la presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune. Allo stesso modo dovrà essere comunicata al Comune la definitiva chiusura della procedura con la riconsegna del bene al legittimo proprietario. In mancanza di tali comunicazioni relative agli immobili oggetto di convalida di sfratto si</p>	<p>0,49%</p>

<i>applicherà l'aliquota ordinaria vigente.</i>	
5. IMMOBILI CONCESSI AL COMUNE E ALLE ONLUS IN COMODATO GRATUITO	
Immobili concessi al Comune di Piacenza in comodato gratuito, dai soggetti indicati all'art. 1, comma 759, lettera a) della Legge n. 160/2019; ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l'aliquota dello 0,86%.	0,58%
Immobili concessi in comodato gratuito alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97; ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per le quali si applica l'aliquota dello 0,86%.	0,82%
<p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, alternativamente:</i></p> <p><i>- copia del contratto di comodato regolarmente registrato;</i></p> <p><i>- apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune.</i></p> <p><i>La documentazione sopra indicata deve essere presentata solo se il 2021 è il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata o se si sono verificate modificazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti.</i></p>	
6. IMMOBILI DEL SETTORE PRODUTTIVO DI NUOVA COSTRUZIONE	
<p>Fabbricati di nuova costruzione accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.</p> <p>Tale aliquota si applicherà per tre anni ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano ultimati dopo il 1° gennaio dell'anno antecedente a quello in corso ed a partire dall'effettiva utilizzazione del fabbricato per l'esercizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la Camera di Commercio.</p> <p><i>Qualora l'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio venga interrotta prima del triennio dall'effettiva apertura, l'impresa cesserà dal beneficio dalla data di chiusura dell'attività.</i></p> <p>I fabbricati di nuova costruzione, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio.</p>	0,76%
<p><i>Per avere diritto all'agevolazione, il Rappresentante Legale dell'Impresa deve presentare una domanda all'Ufficio Comunale competente corredata della documentazione attestante i requisiti per godere dell'agevolazione. L'esame della domanda deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione. La modifica dei requisiti che consentono l'applicazione dell'agevolazione deve essere comunicata entro la scadenza del saldo d'imposta, presentando apposita dichiarazione.</i></p>	

7. IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
<p>Fabbricati di categoria catastale D (da D/1 a D/8) oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dal punto f) dell'allegato alla Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i., con accatastamento conseguente alla ristrutturazione in categoria catastale da D/1 a D/8, successivo al 1° gennaio 2021.</p> <p>Tale aliquota si applicherà per tre anni al fabbricato ristrutturato a partire dalla data di accatastamento conseguente alla ristrutturazione.</p>	0,76%
<p><i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, entro la scadenza del saldo dell'imposta, apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune, corredata della documentazione attestante i requisiti per godere dell'agevolazione.</i></p>	
8. IMMOBILI DELLE ONLUS	
<p>Immobili direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D).</p>	0,58%
<p>Immobili, di categoria catastale D, direttamente utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.</p>	0,86%
9. TERRENI AGRICOLI	
<p>Terreni agricoli.</p> <p>Sono <u>esenti</u> i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019 l'esenzione si applica <u>solo</u> alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.</p>	0,79%
10. IMMOBILI A DISPOSIZIONE	
<p>Unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 a disposizione del proprietario sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas.</p>	0,96%
11. AREE FABBRICABILI	
<p>Aree fabbricabili</p>	0,96%
12. IMMOBILI MERCE	
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	0,00%
13. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994.</p>	0,10%
14. ALTRI FABBRICATI	
<p>Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.</p>	1,06% (ALIQUOTA ORDINARIA)

La Legge 160/2019 relativa ai versamenti IMU 2020 aveva introdotto le seguenti novità:

- Le abitazioni principali, se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), rimangono comunque soggette a IMU.

Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

- Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. NB: in questo caso il contribuente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di legge nel modello di dichiarazione (art. 1, comma 769, L. 160/2019)
- Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
- Alloggi sociali. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale. NB: in questo caso il contribuente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di legge nel modello di dichiarazione (art. 1, comma 769, L. 160/2019)

- La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E' quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all'applicazione dell'abbattimento del 50%.

- Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
- Confermata anche l'agevolazione per le abitazioni (e pertinenze) locate a canone concordato che consiste in una riduzione dell'imposta al 75% applicabile per la durata del contratto; in caso di risoluzione anticipata dello stesso, ad esempio a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, tale riduzione decade.
- Dopo una brevissima parentesi durata pochi mesi, la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.
- A proposito di Dichiarazione IMU si prevede entro breve un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare il modello ancora in vigore.
- Un' importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione "ogni anno".
- L'area di pertinenza al fabbricato è un'altra importante novità della nuova IMU. A questo proposito, si riporta la definizione di fabbricato di cui all'art. 1 comma 741 lett. a) della L. 160/2019 "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione della rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente." **Un'area fabbricabile accatastata in una particella separata rispetto al fabbricato sarà soggetta all'imposta anche se costituisce pertinenza ai fini civilistici dello stesso.**
- Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU 2021 con modello F24 codice Comune G535:

QUOTA COMUNE	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
	3913	IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
	3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
	3930	IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO	3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D aliquota 0,76% – STATO

DICHIARAZIONI ALIQUOTE AGEVOLATE

Per godere dell'aliquota agevolata IMU prevista per le locazioni a canone libero ed a canone concordato, **deve essere presentata** copia del contratto di locazione regolarmente registrato (con relativa attestazione di rispondenza in caso di locazione a canone concordato) oppure apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dal Comune e pubblicati sullo Sportello del Contribuente, **entro la scadenza del saldo di imposta, pena la non applicazione delle sopra indicate aliquote.**

Nel caso di più contratti di locazione a canone libero, il contribuente potrà godere del beneficio dell'aliquota ridotta per un solo immobile.

Se non intervengono modificazioni, le autocertificazioni presentate negli anni precedenti hanno valore anche per gli anni successivi.

Se intervengono modificazioni riguardanti, per esempio, la tipologia di contratto di locazione, il numero di registrazione dello stesso ed il nominativo del locatario, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione entro la scadenza del saldo dell'imposta.

Non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione nel caso di rinnovo del contratto, se il locatario e il numero di registrazione del contratto rimangono gli stessi.

Si ricorda, a questo proposito, che:

- per le **locazioni**, l'aliquota agevolata **non riguarda le pertinenze;**
- **il beneficio dell'aliquota agevolata** per le locazioni a inquilino residente decorre dal momento in cui il locatario acquisisce la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile oggetto di locazione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le DICHIARAZIONI IMU e le DICHIARAZIONI PER LE ALIQUOTE AGEVOLATE possono essere presentate:

1. online (SPID) tramite **SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE**
<https://www.comuneweb.it/egov/Piacenza/Sportello-Cittadino.html>
2. tramite mail all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it utilizzando i vari moduli in forma libera disponibili sullo **SPORTELLO CONTRIBUENTE** alla pagina
https://www.comuneweb.it/egov/Piacenza/Sportello-Cittadino/0_moduli_dich_libera.html

CALCOLO SALDO IMU 2021

Sul sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it accedendo alla pagina dei servizi on-line IMU-TASI, sono disponibili:

- **lo sportello del contribuente IMU-TASI**, accedendo tramite le credenziali SPID è possibile consultare i propri immobili e versamenti IMU/TASI effettuati, calcolare e pagare direttamente l'IMU, inviare telematicamente le dichiarazioni IMU e le dichiarazioni per aliquote agevolate;

- **il calcolo guidato IMU - TASI**

con accesso libero è possibile conoscere l'importo da pagare inserendo i dati dei propri immobili.

NOVITA' PRESENTAZIONE ALTRE PRATICHE IMU

Da quest'anno il Comune di Piacenza ha potenziato e favorito i canali di trasmissione on-line, pertanto per le seguenti pratiche:

- DOMANDA DI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO
- DOMANDA DI RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI
- DOMANDA DI RETTIFICA/ANNULLAMENTO ACCERTAMENTI
- DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- DOMANDA DI COMPENSAZIONE FRA DEBITI E CREDITI
- DOMANDA DI RETTIFICA ERRORI FORMALI RELATIVI AL PAGAMENTO
- DOMANDA DI RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI

le modalità di PRESENTAZIONE sono le seguenti:

1. online (SPID) tramite **SPORTELLO TELEMATICO**
<https://www.comune.piacenza.it/servizi/servizi-tributi>
2. all'indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
utilizzando i vari moduli in forma libera disponibili sullo **SPORTELLO TELEMATICO** alla pagina
<https://www.comune.piacenza.it/servizi/servizi-tributi>

L'Ufficio è a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento o approfondimento al n. 0523/492525 e all'indirizzo mail u.imu@comune.piacenza.it

oppure presso gli uffici di Viale Beverora, 57 – primo piano - previo appuntamento contattando il n. 0523/492525 nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30

lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00